

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE MINORENNI

riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. ETTORE NESTI PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI SURDO CONSIGLIERE est.
Dott. ADELE FERRARO CONSIGLIERE
Dott. MARIA ROSARIA STINCONE CONS. ONORARIO/ESPERTO
Dott. FIORELLO PALADINI CONS. ONORARIO/ESPERTO

ha pronunciato, nel procedimento n. 206/2020 R.G.V.G., il seguente:

DECRETO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 novembre 2020;

Premesso che

- con ricorso ex art. 31, 3 comma, d.lgs 286/1998 depositato il 22.7.2019

- rappresentati e difesi dall'avv. Marco D'Antonio, chiedevano al Tribunale per i Minorenni di Lecce l'autorizzazione a permanere nel territorio italiano, allegando la sussistenza di gravi motivi relativi al benessere psicofisico dei figli, ancora in tenera età, alle quali in conseguenza di un eventuale rimpatrio dei genitori verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento, in quanto i genitori in Albania non avevano risorse economiche idonee a garantire una vita dignitosa, né un tessuto di sostegno sul piano parentale e sociale.

- Il Tribunale per i Minorenni, preso atto del parere formulato dal Pubblico Ministero, respingeva il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della norma invocata. In particolare, il T.M. considerava che il quadro familiare delineato non conduceva a ritenere che potesse derivare un danno grave ai bambini in conseguenza del loro rientro nel Paese origine, poiché, tenuto conto della tenerissima età del piccolo e del fatto che la permanenza di [redacted] in Italia non si è protratta per un lasso di tempo assai lungo; rilevava inoltre come non risulti che i minori siano affetti da patologie di rilevanza tale da non poter essere adeguatamente trattate nel paese di origine.

- Con il proposto reclamo [redacted] contestavano le valutazioni del giudice di prime cure. In particolare, i reclamanti evidenziavano di essere rimasti in Albania privi di riferimenti parentali: infatti, nel Comune di [redacted] dove abitano, essi possono contare sul sostegno della nonna e della zia materna, con regolare permesso di soggiorno a tempo illimitato; il [redacted] lavora in modo continuativo, riuscendo a soddisfare tutti i bisogni dei familiari e, in caso di ritorno in Albania, il nucleo familiare avrebbe seri problemi abitativi,

economici e sociali. Aggiungevano i reclamanti che la figlia più grande è positivamente integrata nella scuola, frequenta regolarmente la scuola primaria e parla correttamente la lingua italiana, mentre il più piccolo (di appena un anno e nove mesi) in Albania non avrebbe la possibilità di avere sostentamento da parte dei genitori, che in Italia hanno reperito un'occupazione. Tale dato era stato erroneamente trascurato dal giudice di prime cure, essendo evidente il grave danno che sarebbe potuto derivare ai minori dallo sradicamento dal territorio italiano, dove i genitori hanno la possibilità di espletare un lavoro e quindi di vivere dignitosamente, anche con l'aiuto dei parenti già radicati nel territorio pugliese.

- il Procuratore Generale, con parere in data 30/6/2020, ha concluso per la conferma del provvedimento reclamato;
- all'udienza del 10.11.2020 il difensore insisteva nell'accoglimento del reclamo e formulava, in via subordinata, istanza di adozione di un provvedimento di permanenza in Italia per motivi di lavoro ex DL 130/2020; la Corte riservava la decisione.

Osserva

Stabilisce l'art.31, comma 3, del decreto legislativo n.286/1998 che "il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico".

Ritiene la Corte che la valutazione del caso debba essere condotta alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, posto che le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 21799 del 2010, superando un precedente orientamento prevalente più restrittivo, hanno affermato che "la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate al/a sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo sradicamento nell'ambiente in cui è cresciuto" (cfr. nello stesso senso. Cass. sez 1, 31.3.2011 n. 7516; Cass. ord. n. 25419 del 17/12/2015, e, per un caso avente ad oggetto un minore in età prescolare, Cass. sez.6, 20.7.2015 n. 15191).

In termini ancora più precisi si è espressa da ultimo la Suprema Corte con la sentenza n. 4197 del 21/2/2018 (Rv. 648136), secondo cui: "In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in

senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché lo norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita", (Nella specie, il decreto impugnato aveva interpretato i "gravi motivi" con riferimento ad esigenze determinate, specifiche e temporanee del minore, ritenute insussistenti, svalutando il rapporto affettivo con il padre ricorrente e ipotizzando la strumentalizzazione dell'interesse del minore per aggirare le regole sul soggiorno degli stranieri, profilo astratto e subordinato, secondo la S.C., rispetto alla tutela del suo interesse).

La giurisprudenza ha altresì precisato che, mentre nel caso in cui la famiglia non sia ancora presente sul territorio nazionale, la concessione della speciale autorizzazione di cui alla norma in esame è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psicofisico del minore, "nella diverse ipotesi in cui il nucleo sia già presente sul territorio nazionale si deve presumere, almeno sino a prova contraria, uno radicamento del minore nel suo ambiente nativo, per cui i gravi motivi possono essere collegati alla alterazione di tale ambiente, che consegue, alternativamente, alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale, ovvero dal repentino trasferimento in altro contesto territoriale sociale" (in questi termini, v. Cass. sez.2, ordin. 1/9/2020, n. 18188, in motivazione).

Alla luce dei suddetti principi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, nel giudizio volto all'accertamento dei presupposti per l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano ai sensi della norma citata, la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, con riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tenere conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore e il minore, nonché della necessità di non privare quest'ultimo

di una figura genitoriale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell'esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore stesso, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita.

Con riferimento alla fattispecie in esame, ritiene la Corte che, tenuto conto della specifica situazione dei minori, figli dei reclamanti, sussista l'esigenza di tutela che, ai sensi della norma invocata, costituisce il presupposto per l'autorizzazione dei genitori a permanere nel territorio del nostro Stato.

In proposito deve considerarsi che la primogenita che oggi ha quasi 8 anni, si trova in Italia da oltre 4 anni, dove ha frequentato la scuola materna e la scuola primaria e ha in corso la frequenza del secondo anno; la bambina è molto intelligente, socievole, serena, studiosa e ben inserita nel contesto scolastico; inoltre, nelle ore pomeridiane frequenta un corso di danza e teatro, con retta a carico dei genitori. Come annotato dai Servizi Sociali, la minore è ben inserita nel contesto sociale di per cui un cambio culturale potrebbe disorientarla a danno del suo sereno processo di crescita. Il secondogenito, di appena 1 anno e 9 mesi, è nato ed è vissuto sempre in Italia insieme ai genitori. L'Italia, e specificamente il territorio pugliese, è di fatto l'unico contesto ambientale e sociale che i minori riconoscono come proprio, nel quale stanno crescendo, fruendo dei servizi garantiti all'infanzia, e stanno sviluppando la loro personalità; la più grande risulta ben inserita nel sistema scolastico ed è impegnata anche in attività sportive e del tempo libero. I minori, inoltre, nella stessa zona di possono contare su una rete parentale valida e collaborativa: in quel Comune vivono stabilmente la nonna e una zia materna, le quali hanno assicurato valido sostegno al nucleo familiare nel periodo di prima permanenza in Italia. I Servizi Sociali danno atto che la coppia mostra buona volontà e concretezza nella gestione della vita familiare, mostrando uno spiccato senso del dovere, tanto da accettare i lavori più disparati, pur di garantire serenità socio-economica ai figli.

Non vi è dubbio che, nell'attuale delicata fase di crescita, lo sradicamento dei due bambini, specie dal contesto italiano in conseguenza del rimpatrio forzato dei genitori, con inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare contrastante con l'interesse dei predetti e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. Non si può sottacere, altresì, che i minori non risultano avere alcun legame con il paese di origine dei genitori.

D'altro canto, quanto ai reclamanti, l'allontanamento dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da diversi anni - in condizioni abitative autonome e dignitose (vivono in un immobile per il quale pagano regolarmente un canone di locazione) - potrebbe dar luogo a evidenti difficoltà sul piano economico e ad un vero e proprio stato di indigenza, con

evidenti conseguenze dannose per i figli minori, che correrebbero il rischio di vedersi privati dei mezzi di sostentamento indispensabili per una vita dignitosa.

Si aggiunga che i reclamanti non presentano significative criticità sul piano del comportamento sociale, posto che, dall'informativa dei carabinieri in data 26.7.2019, non risultano a carico di _____ pregiudizi e pendenze, mentre a carico de _____ risulta nel 2017 una denuncia in stato di libertà per furto, di cui si ignora l'esito.

Sulla scorta di tale informativa e della indagine condotta dai servizi sociali, non si registrano comportamenti degli odierni reclamanti incompatibili con il loro soggiorno nel territorio nazionale

In definitiva, nel caso di specie, dovendosi presumere la vulnerabilità delle minori - tanto con riferimento al più piccolo, ancora in età prescolare, in base al principio della rilevanza decrescente dell'età, quanto con riguardo alla primogenita, con riguardo al criterio della rilevanza crescente del radicamento sociale territoriale (secondo gli indicatori enucleati da Cass. 4197/2018 cit.) - non vi è dubbio che occorre dare primario rilievo al danno che deriverebbe, sulla persona dei minori, per effetto del rimpatrio in un contesto sociale territoriale, di cui non conoscono la lingua e con il quale gli stessi non hanno in concreto alcun rapporto.

Ne consegue, in accoglimento del gravame, la sussistenza delle condizioni per accordare ai reclamanti l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art.31, 3 comma D.L.vo 286/1998. Avuto riguardo ai motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei figli minori e tenuto conto dell'età degli stessi e dei connessi obblighi scolastici, nonché della necessità di verificare nel prossimo futuro le loro condizioni di integrazione, detta autorizzazione viene rilasciata per un periodo di cinque anni, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, in riforma del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Lecce in data 19.3.2020, accoglie l'istanza formulata ai sensi dell'art.31, 3° comma D.L.vo n.286/1998, e, per l'effetto, autorizza _____ in Albania il _____ (n. in Albania il _____) e _____ genitori delle minori _____ (n. _____ in Albania) e _____ (n. _____ a Lecce), a permanere nel territorio nazionale per il periodo di cinque anni.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti, alla Questura di Lecce ed alla competente autorità consolare.

Lecce, 10 novembre 2020.

Il Consigliere est.

dott. Giovanni Surdo



Il Presidente
dott. Ettore Nesti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

M. Grazia Benegiamo

5



Il Funzionario Giudiziario
M. Grazia Benegiamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 11 GEN. 2021